REGOLAMENTO (CEE) N. 2101/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati,

considerando che i titoli di importazione utilizzati nella gestione di regimi quantitativi applicabili all'importazione possono essere sottoposti ad un regime più severo del normale per quanto riguarda la prova dell'utilizzazione degli stessi, per motivi legati a esigenze specifiche di gestione dei regimi quantitativi; che l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 [4], prevede un termine di sessanta giorni;

considerando che alla fine del periodo di utilizzazione di un contingente il termine attuale di sessanta giorni può rivelarsi eccessivamente lungo; che è opportuno ridurlo;

considerando che l'esperienza acquisita mette in luce l'opportunità di rivedere le conseguenze connesse al superamento del suddetto termine particolare; che appare in realtà possibile adattare la norma specifica suddetta in funzione dei ritardi constatati, senza pregiudicarne l'efficacia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento son conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per quanto riguarda i titoli di importazione per i quali una disposizione comunitaria preveda l'applicazione del disposto del presente paragrafo, in deroga al disposto del paragrafo 3, la prova di cui all'articolo 30 deve essere fornita entro 45 giorni dallo scadere del periodo di validità del titolo, salvo caso di forza maggiore.

Se la prova di utilizzazione del titolo prevista all'articolo 30 è fornita dopo il termine:

a) se il titolo è stato pienamente utilizzato nel periodo di validità, l'importo della cauzione da incamerare è pari al:

— 15 % del totale della cauzione indicato nel titolo, quale deduzione forfettaria,

a cui si aggiunge

— il 3 % dell'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare totale della cauzione indicato nel titolo e l'importo ridotto a norma del primo trattino, per giorno di superamento del termine di presentazione della prova;

b) se il titolo è stato parzialmente utilizzato nel periodo di validità, l'importo della cauzione da incamerare è pari:

— alla differenza tra il 95 % del quantitativo indicato nel titolo e il quantitativo effettivamente importato,

a cui si aggiunge

— il 15 % dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui al primo trattino, a titolo forfettario,

a cui si aggiunge

— il 3 % dell'importo residuo della cauzione dopo aver effettuato le deduzioni di cui al primo e al secondo trattino, per giorno di superamento del termine di presentazione della prova. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applica a partire dal 1° gennaio 1993.

Il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applica altresì ai fascicoli pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione